



COMUNE DI STALETTI'

Provincia di Catanzaro

Definizione agevolata delle Liti Fiscali Pendenti

Con l'entrata in vigore dell'articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 31 luglio, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l'applicazione, adottando il relativo Regolamento.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, TOSAP, Imposta di Pubblicità (ICP), Imposta di Soggiorno.

Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall'ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 11 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

MODALITA' DI DEFINIZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERSAMENTO.

Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate entro il 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione.

Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:

1. presentare al Comune di Staletti, entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2017, un'istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato;
2. nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
3. provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
4. allegare a ciascuna istanza compilata su Modello, la copia della ricevuta del relativo pagamento.

La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:

- presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Staletti – Via Achille Fazzari, 1;
- inviata, debitamente compilata in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC: protocollo.staletti@asmepec.it;
- spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Staletti – Via Achille Fazzari, 1 - 88069 Staletti (CZ).

COME CALCOLARE L'IMPORTO DOVUTO

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:

- il tributo;
- gli interessi accertati dall'ufficio presenti sull'atto;
- gli ulteriori interessi da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell'atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato;

- le eventuali spese di notifica indicate nell'atto
- le eventuali spese di lite (come da sentenza).

La definizione comporta quindi la non debenza:

- delle sanzioni comminate nell'atto originario;
- degli interessi di mora.

Per il calcolo degli ulteriori interessi sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, occorre fare riferimento al tasso di interesse legale in vigore al momento della notifica di ciascun atto.

Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

All'importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

- Qualora l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato, sia **pari o inferiore a € 2.000,00 (duemila)**, occorre effettuare il versamento dell'intero importo entro e non oltre il 30 settembre 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000,00 (duemila).
- Qualora l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato, sia **superiore a € 2.000,00 (duemila)** è previsto il pagamento rateale con le seguenti modalità:
 - entro il 30 settembre 2017 il pagamento della prima rata, pari al 40% delle somme dovute;
 - entro il 30 novembre 2017 il pagamento della seconda rata, pari al 40% delle somme dovute;
 - entro il 30 giugno 2018 il pagamento della terza rata, pari al 20% delle somme dovute.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:

Per effettuare il versamento (**ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI**) il richiedente dovrà utilizzare il **modello F24** compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento delle somme dovute deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente **IBAN: IT 23 N 05387 42770 000000997647**;

ALLEGATI

REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE

DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE